

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Num: 148

**OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2020 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE -
PROVVEDIMENTI**

(Pro. N. 2020/198)

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Luglio, alle ore 13:30, in Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO	P
AVOSSA EVA	A
CARAMANNO ANGELO	P
DELLA GRECA LUIGI CARMELO	P
DE MAIO DOMENICO	P
FALCONE GAETANA	A
GIORDANO MARIARITA	A
LOFFREDO DARIO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P
WILLBURGER ANTONIA	P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DELLA GRECA LUIGI CARMELO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

Premesso che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha ridefinito, a decorrere dal 01/01/2020, l'imposta municipale (IMU);

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, ha abolito la TASI, le cui disposizioni vengono assorbite da quelle introdotte per la disciplina dell'IMU;

Rilevato che, ai sensi del comma 740, non costituisce presupposto d'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle assimilate, ad eccezione di quella incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Letti:

- i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 che individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote;

- l'art. 177 del D. L. n. 34/2020 che prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata

dell'imposta municipale propria, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di adottare, in ragione alle previsioni normative illustrate, per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

Aliquote	Tipo Immobile
0,50 %	Abitazione principale di lusso e pertinenze
0,10 %	Fabbricati rurali strumentali
0,25 %	“Beni merce”
0,86 %	Immobili in comodato e in locazione a canone concordato
1,06 %	Terreni agricoli
1,06 %	Fabbricati gruppo “D”
1,06 %	Altri immobili

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta rispettivamente dai Direttori del Settore Tributi e Settore Ragioneria,

DELIBERA

1) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per l'anno di imposta 2020, delle seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni IMU:

- l'aliquota del 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e per le relative pertinenze;
- l'aliquota del 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- l'aliquota del 0,25 per cento per i fabbricati costruiti, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "bene merce"). Si precisa che detta aliquota ridotta si applica solo ai fabbricati di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire) e a condizione della non locazione, neppure finanziaria, degli 'immobili merce'; neppure per un periodo breve. Le imprese edilizie devono attestare lo stato contabile di "bene merce" degli immobili invenduti costruiti e non locati, mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30/06/2021. Nella dichiarazione le imprese devono attestare - pena la responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace - la sussistenza dei suindicati requisiti e indicare, dettagliatamente, i loro 'immobili merce';
- l'aliquota del 0,86 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, di cui al punto 2) e per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i fabbricati del gruppo "D", di cui, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato è lo 0,76%, ad eccezione della categoria D10;
- l'aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

2) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, ai sensi dell'art. 1 commi 747 e 760 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, delle seguenti riduzioni:

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (escluse categorie A1 – A8 – A9) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse categorie A1 – A8 – A9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;

Tali agevolazioni devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno d'imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici. Continuano ad avere efficacia le dichiarazioni presentate precedentemente;

3) mandare al Settore Tributi ed al Servizio Sistemi Informativi per l'esecuzione, nonché al Settore Ragioneria per la pubblicazione - ai sensi dall'art.1, comma, 767, della Legge n. 160/2019 - sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Del che è verbale

IL SEGRETARIO
ORNELLA MENNA

IL PRESIDENTE
VINCENZO NAPOLI